

Ecco cosa si aspettano e cosa chiedono giudici e studi legali ai professionisti dei tribunali

La chiave dei processi in mano ai ctu

Il ruolo dei consulenti è sempre più fondamentale nei processi

Pagine a cura
di **DULIO LUI**

Un caso più eclatante degli ultimi mesi ha riguardato il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, con i consulenti del giudice e delle parti che si sono confrontati a colpi di super-perizie. Una causa penale che costituisce, in realtà, solo la punta dell'iceberg. Perché, con la crescente complessità dei casi trattati (anche in sede civile), e le nuove frontiere aperte dai progressi delle tecnologie, i consulenti tecnici e quelli di parte vanno a coprire spazi in cui né i legali, né tanto meno le procure e i giudici possono arrivare.

Tecnico, ma anche investigatore

Il consulente giudiziale è un professionista che mette le sue conoscenze tecniche in un certo settore al servizio di uno degli attori coinvolti nel processo. In realtà sarebbe più corretto parlare al plurale, considerato che ci sono consulenti di medicina legali (ad esempio quelli chiamati a ricostruire la scena di un delitto), ingegneri e architetti (chiamati in causa quando occorre fare misurazioni relative a un reato),

consulenti informatici (è frequente il caso di analisi relativi ai pc delle vittime o degli imputati),



Alberto Pavan

commercialisti (quando si tratta di ricostruire movimentazioni dei conti), ma anche agronomi, biologi, chimici, sociologi e psicologi.

La caratteristica principale del consulente è la sua capacità di tenere insieme sia conoscenze tecniche, sia un'abilità di investigazione. Di fatti, viene chiamato in causa in tribunale quando si tratta di accertare fatti e circostanze, sui quali il mondo legale non ha sufficienti competenze.

Il ctu (consulente tecnico d'ufficio) viene chiamato dal giudice a redigere un rapporto e, successi-

vamente (se l'indagato viene rinviato in giudizio), dovrà deporre in udienza affrontando i quesiti che gli verranno posti dai legali delle parti. Questi ultimi potranno, a loro volta, avvalersi dell'ausilio di periti, che in questo caso assumono il ruolo di ctp (consulenti tecnici di parte). In entrambi i casi, le conoscenze di settore devono essere accompagnate da una grande lucidità in fase di esposizione e da una elevata capacità di operare in condizioni di stress. Questo vale soprattutto nei procedimenti penali, che spesso hanno un impatto mediatico sull'opinione pubblica.

«Il nostro è essenzialmente un ruolo di ausilio per gli aspetti specialistici affrontati nel processo», spiega **Alberto Pavan**, architetto e senior partner di **Baec** (studio di consulenza per il settore costruzioni), nonché autore del libro «*Ctu, Banca dati del consulente*



Silvano Enne

tecnico». «La principale difficoltà del mestiere consiste nel non rinchiodarsi in un linguaggio troppo tecnico, ma nell'offrire spiegazioni comprensibili alle parti coinvolte». Un altro punto essenziale sta nella capacità di sintesi: «Veniamo chiamati in causa per dare risposte, per quanto possibili, certe. Pertanto, una perizia che lasci ampi spazi alle interpretazioni non è ben fatta».

Un ruolo in continua evoluzione

«Una volta nominato il consulente tecnico d'ufficio», spiega **Massimo Greco**, socio del dipartimento di Contenzioso in Italia di **Allen & Overy**, «si instaura una sorta di causa tecnica, all'interno del perimetro della lite giuridica: quindi ciascuna parte ha diritto di nominare un proprio consulente, che depositerà la propria memoria tecnica. Il consulente tecnico d'ufficio, a questo punto, esamina e valuta le memorie tecniche depositate da ciascun consulente e redige la propria relazione».

«L'attività del ctu nel corso degli anni si è progressivamente ampliata, grazie dapprima all'interpretazione estensiva dei suoi compiti fornita dalla giurisprudenza e, successivamente, all'intervento legislativo, che ha ampliato la sfera dell'indagine affidatagli», spiega **Silvano Enne**, partner di **Legance**. «Così oggi il giudice può chiedere a questo professionista non solo di verificare l'esistenza di un danno, ma anche di individuare la causa che lo ha provocato



e di procedere alla sua quantificazione. Lo stesso perito è inoltre chiamato a svolgere, nell'ambito della consulenza tecnica preventiva i fini della composizione della lite, una funzione conciliativa».

Parere decisivo, ma non vincolante

«Il lavoro del CtU, le sue indagini, analisi e relazioni, si svolgono nell'ambito di un quesito che viene formulato dal giudice, spesso con l'ausilio dei difensori delle parti, teso a individuare il fulcro della valutazione e la sua rilevanza nell'ambito della decisione», spiega **Silvia Picchetti**, partner dello studio **Baker & McKenzie**. «Si tratta, di un compito molto delicato, in quanto spesso l'esito delle sue indagini la sua valutazione dei fatti di causa influenzano la decisione finale».



Silvia Picchetti

«Può accadere che il giudice si discosti dalla perizia del consulente», osserva **Valentina Pomares**, head of the italian employment practice di **SJ Berwin**. «Tuttavia, in questo caso, il giudice è tenuto a motivare il suo dissenso in modo preciso e rigoroso, e può anche addirittura disporre, a propria totale discrezione, una nuova indagine peritale con nomina di un nuovo consulente».

«Sia i ctu, che i ctp stanno assumendo un peso via via crescente in misura proporzionale all'incres-

mento della complessità e tecnicità di alcune cause», aggiunge **Pomares**, che poi cita l'esempio delle cause di lavoro: «Il loro intervento è frequente nei contenziosi che hanno per oggetto la richiesta, da parte del lavoratore, di un risarcimento del danno biologico a seguito, di infortunio, malattia professionale, demansionamento, mobbing, o altre condotte datoriali che il dipendente assume illegittime. In questi casi il ctu (solitamente un medico) è chiamato dal giudice ad attestare sia l'effettiva sussistenza di un danno alla salute e la sua entità, sia l'effettiva riconducibilità di tale danno al comportamento illegittimo del datore di lavoro».

Il consulente può spariare le carte

Paola Ciabotti, counsel del dipartimento litigation & dispute resolution di **Clifford Chance**, segnala un ampio ricorso ai periti «nelle controversie in tema di responsabilità da prodotto o nell'ambito della quantificazione dei danni che implicano la conoscenza di nozioni tecniche». L'importanza del ruolo svolto da questi professionisti si estende ai ctp: «La nomina di un consulente costituisce solo una facoltà per le parti», aggiunge **Ciabotti**, «ma occorre sottolineare che un professionista preparato può incidere significativamente sull'esito finale della controversia. Le consulenze tecniche di parte sono considerate delle allegazioni difensive tecniche e non un mezzo di prova, tuttavia spesso assumono carattere indiziario e il consulente tecnico deve tener conto delle stesse nella redazione della consulenza. I rilevanti critici del ctp possono indurre il giudice anche a propendere per una nuova consulenza o a riformulare o integrare i quesiti da sottoporre al ctu».

—© Riproduzione riservata—

IN EDICOLA

GUIDA FISCALE 6,00 euro* IL PREZZO DI ItaliaOggi

ItaliaOggi

BILANCI 2009

Consigli utili per la redazione dei rendiconti di un anno di crisi

Gli effetti delle perdite sui conti aziendali
La capitalizzazione dei costi
Politiche di bilancio lecite e illecite
Aree critiche del controllo contabile
Responsabilità dei sindaci e dei revisori
L'invio dei dati in formato xbrl

www.italiaoggi.it

La riforma del processo civile ha messo nuovi paletti all'attività

Con l'obiettivo di abbreviare i tempi del giudizio, la recente riforma del processo civile (introdotta dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009) ha previsto un iter più snello per l'acquisizione agli atti della perizia, corredata dalle eventuali osservazioni dei consulenti di parte e dalle valutazioni del ctu sulle osservazioni stesse.

Così l'ordinanza con la quale il giudice assegna l'incarico al perito deve individuare il termine entro il quale il consulente è tenuto a trasmettere alle parti costituite la relazione tecnica, nonché un successivo termine entro il quale le parti devono far pervenire al consulente le rispettive osservazioni e, infine, il termine entro il quale la relazione deve essere depositata in cancelleria, unitamente alle osservazioni delle parti e a una sintetica valutazione del ctu sulle stesse.

Mentre la precedente formulazione prevedeva la fissazione del solo termine entro il quale il ctu doveva depositare la relazione in cancelleria.

Con la conseguenza che, in caso



Angelino Alfano

di osservazioni critiche successivamente svolte dalle parti, cresceva a dismisura il numero di udienze.

Cosa serve per fare il ct

Due albi	Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici del giudice e uno dei periti (di parte)
La tenuta	Gli albi sono tenuti dal presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative agli aggiornamenti e a eventuali cancellazioni vengono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e dal presidente dell'albo o collegio professionale, al quale appartiene il professionista che ha richiesto l'iscrizione
Le categorie degli albi	Nel civile: medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa
Nel penale:	medico-legale, psichiatrica, contabile, ingegneria e relativa specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia
Possono fare richiesta di iscrizione coloro che:	sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia
	sono di condotta morale specchiata
	sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali
Documentazione richiesta per l'iscrizione	Domanda in bollo da 14,62 euro
	Dichiarazione sostitutiva in carta semplice dei certificati richiesti per legge, come l'estratto di nascita, la residenza nella circoscrizione del tribunale e iscrizione all'albo professionale curriculum vitae

Croce e delizia dei legali

«Nel corso della mia attività», riflette Emilianio Celli, responsabile del dipartimento del contenzioso di LS LexJus Sinacta-sede di Roma, «mi sono imbattuto in ctu particolarmente qualificati e scrupolosi, ma anche in professionisti non all'altezza della situazione». Con il risultato che «alcuni consulenti hanno trovato espedienti per non rispondere ad alcuni quesiti posti dai giudici solo perché la risposta avrebbe comportato da parte loro una maggiore e più scrupolosa attività che, evidentemente, ritenevano che non sarebbe stata sufficientemente ripagata con la liquidazione del compenso da parte del giudice». Difficoltà si possono incontrare anche sull'altro fronte, nei rapporti con la clientela: «Spesso la nomina del consulente di parte è considerata fonte di spese inutili, e le parti cercano di individuare il proprio tecnico di riferimento, a prescindere dalla professionalità e preparazione, tra conoscenze ed amicizie, proprio sul presupposto di riuscire a

contenerne il costo», aggiunge Celli. Con la conseguenza che anche il consulente di parte non sempre si rivela adeguato: «Il tutto a discapito della correttezza delle indagini affidate al professionista, e di conseguenza della decisione finale».

L'esperienza di Angelo Zambelli, partner di Dewey & Leboeuf, a capo del dipartimento di diritto del lavoro e relazioni industriali, mette in evidenza un altro aspetto del rapporto tra legali e consulenti. «Il consulente tecnico del giudice esprime un parere non vincolante, ma che spesso ha una grande influenza sull'esito del giudizio, proprio perché è esperto di materie che sfuggono alla piena comprensione del Tribunale».

Ma non sempre: «In un processo ci siamo trovati a fare i conti con due perizie dello stesso consulente, in cui la seconda smentiva la prima, ma nonostante ciò la sentenza si è espressa prendendo atto della prima perizia».

© Riproduzione riservata



Angelo Zambelli

IL PUNTO

Class action, attenzione a valutare l'identità dei soggetti

La class action, nata per tutelare (e risarcire) i cittadini che abbiano subito un danno da una condotta plurioffensiva di un'impresa, da poco introdotta nel nostro paese, rischia di avere un'applicazione controversa.

Il nuovo testo dell'art. 140-bis del Codice del Consumo ha tolto alle associazioni dei consumatori, l'esclusività nel promuovere l'azione, che oramai potrà essere proposta anche dal singolo cittadino.

Il timore è che la nuova azione di classe venga utilizzata con eccessiva disinvoltura, dimenticando i rischi per i singoli consumatori i quali potrebbero incorrere in una condanna alle spese, nel caso in cui l'azione si dimostri palesemente infondata.

Si discute anche su quali siano davvero i diritti tutelabili: «la nuova disciplina», spiega **Pierfrancesco Bartolomucci**, docente di Diritto privato dell'Università di RomaTre,

«delimita in termini molto chiari e rigorosi i diritti tutelabili con l'azione di classe».

A parte la previsione espressa di irretroattività della legge, per cui l'azione di classe è proponibile solo per gli illeciti compiuti successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo (16 agosto 2009), assume fondamentale importanza il comma 6 dell'art. 140 bis, dove si prevede che il giudice dichiara inammissibile la domanda, tra l'altro, quando non ravvisa l'identità dei diritti individuali di cui i consumatori chiedono

tutela.

Ecco allora che i diritti derivanti da un contratto con l'impresa, i diritti

derivanti dall'uso di un prodotto difettoso, e i diritti derivanti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali, contemplati espressamente dal comma 2 dell'art. 140-bis, saranno tutelabili solo ove si presentino identici per tutti i consumatori, ovvero, stando alla lettera della legge, presentino tutti le stesse questioni di fatto e di diritto».

Questa limitazione sembra così restringere notevolmente l'ambito di

applicazione dell'azione di classe, si da renderne dubbia l'ammissibilità rispetto a situazioni in cui i diritti dei consumatori presentino questioni individuali diverse tra loro, come, in ipotesi di danni da prodotto difettoso, in tema di nesso di causalità tra evento e danno.

Secondo Bartolomucci, infatti, «la necessaria condizione dell'identità dei diritti, unitamente alla previsione di una sentenza di condanna definitiva, quale sbocco naturale dell'azione di classe, rende problematico ipotizzare l'ammissibilità di un'azione di classe di mero accertamento della responsabilità dell'impresa».

È pertanto opportuno valutare attentamente l'ammissibilità dell'azione, nella speranza che le prime esperienze applicative indichino i più opportuni miglioramenti da apporre all'attuale testo di legge.

© Riproduzione riservata



Pierfrancesco Bartolomucci